



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID – 19. Ordinanza contingibile ed urgente per la limitazione delle attività di gioco presso i tabaccai.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato , per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ;

VISTO il Decreto Legge 23/02/2020 n.6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l'art.3 c.2 dello stesso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Visto l'articolo 1, n. 1 del richiamato DPCM dell'11 marzo 2020 ove si dispone che: “*Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.*”

Vista l'Ordinanza Sindacale prot. n. 18725 del 16 marzo 2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID – 19. Ordinanza contingibile ed urgente per la limitazione delle attività di gioco presso i tabaccai.

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Rilevato che le disposizioni innanzi richiamate non menzionano, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

Richiamata, per quanto applicabile, la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Visto ed applicato l'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, commi 4 e 5;

Visto l'art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6;

Visti i sopra richiamati DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020;

ORDINA

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza dal 26 marzo 2020 e fino a nuovi provvedimenti, la seguente disposizione:

- **Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), in conformità a quanto consentito dai DPCM 11 e 22 marzo 2020, hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratta e vinci, 10 e lotto, vtl video lottery terminal).**

DISPONE

- Che le prescrizioni della presente ordinanza abbiano immediata efficacia;
- Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p.

Si da atto che la presente ordinanza viene comunicata al Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani;

Che la stessa è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

Dispone altresì:



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

- Che tutte le Forze di Polizia ed il Corpo di Polizia Locale sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza;
- Che l'Ufficio Stampa del Comune di Barletta è incaricato di darne tempestiva informazione attraverso gli organi di stampa

La presente Ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Barletta – Andria – Trani;
 - al Comando di Polizia Locale ed ai Comando Compagnia Carabinieri – Commissariato di Pubblica Sicurezza – Gruppo Provinciale Guardia di Finanza
 - Alle associazioni di categoria del settore.
- A norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al tribunale regionale Amministrativo, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Dott. Cosimo Damiano Carraro